

Causa C-219/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 marzo 2022

Giudice del rinvio:

Rayongericht Nessebar (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

25 marzo 2022

Nel procedimento penale a carico di:

QS

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale contro QS, cittadino rumeno, per un reato ai sensi dell'articolo 343b, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks (codice penale bulgaro; in prosieguo: l'«NK»), commesso in Bulgaria durante la sospensione condizionale di due anni della pena detentiva inflittagli con una precedente decisione di condanna per un reato ai sensi dell'articolo 336, paragrafo 1, del codice penale rumeno.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione; articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 3, della **decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale**, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella prevista dall'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'NK, che prevede che il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione della pena inflitta da un giudice di un altro

Stato membro con una precedente decisione di condanna può, a tal fine, modificare le modalità di esecuzione dell'ultima pena nel disporre l'effettiva esecuzione.

Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione europea

Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale: articoli da 1 a 3

Sentenza del 15 aprile 2021 nella causa C-221/19, ECLI:EU:C:2021:278;

Sentenza del 21 settembre 2017 nella causa C-171/16, ECLI:EU:C:2017:710;

Sentenza del 5 luglio 2018 nella causa C-390/16, ECLI:EU:C:2018:532.

Disposizioni nazionali

NK: articoli 8, 66, 68 e 343b

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro; in prosieguo: l'«NPK»): articoli 306, 381, 382 e 383

Sentenze del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione; in prosieguo; il «VKS») della Repubblica di Bulgaria: sentenza del 2 gennaio 2019 della Terza Sezione penale del VKS in un procedimento penale del 2018 e sentenza del 26 febbraio 2021 della Seconda Sezione penale del VKS in un procedimento penale del 2020

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il Tribunale di Tur[d]a [Judecătoria Turda: tribunale di primo grado di Turda, Romania], con sentenza del 3 aprile 2019, definitivamente confermata da una decisione del giudice di appello di Cluj [Curtea de Apel Cluj: Corte d'appello di Cluj, Romania], passata in giudicato il 24 giugno 2019, ha condannato QS, cittadino rumeno residente a Sibiu nella Repubblica di Romania, celibe, già condannato, studente, in un procedimento del 2018, per un reato di cui all'articolo 336, paragrafo 1, del codice penale rumeno, a una pena detentiva di un anno e sei mesi, la cui esecuzione è stata sospesa, con una sospensione condizionale di due anni.
- 2 Durante la sospensione condizionale, il 1° settembre 2020, QS ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 343b, paragrafo, 1, dell'NK della Repubblica di Bulgaria. Il 1° settembre 2020, intorno alle ore 02:04, nei pressi dello stadio comunale di Nessebar (Bulgaria), in direzione della località turistica di Slanchev Bryag (Bulgaria), questi conduceva un'autovettura della marca «Dacia» con un

tasso alcolemico superiore all'1,2 per mille, ossia del 2,29 (due virgola ventinove) per mille, quale regolarmente rilevato con un apparecchio di misurazione «Dräger Alcotest 7510». Con un provvedimento del Rayonen sad Nessebar (Tribunale distrettuale di Nessebar, Bulgaria), divenuto definitivo il 9 marzo 2022, di ratifica del patteggiamento [tra il reo e la Procura] risalente al 2021 in un procedimento penale relativo a un reato perseguibile d'ufficio, sono state inflitte a QS le seguenti pene per detto reato: una pena detentiva di tre mesi da scontare inizialmente in regime ordinario ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, punto 3, dello Zakon za izpalnenie na nakazaniata i zadarzhaneto pod strazha (legge in materia di esecuzione della pena e di arresto; in prosieguo: lo «ZINZS»); un'ammenda di BGN 150,00 e la revoca della patente di guida per un periodo di dodici mesi ai sensi dell'articolo 343d, in combinato disposto con l'articolo 343b, paragrafo 1, e l'articolo 37, paragrafo 1, punto 7, dell'NK.

- 3 Il rappresentante della Rayonna prokuratura Burgas (Procura distrettuale di Burgas, Bulgaria), del distretto di Nessebar, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK, l'esecuzione della pena detentiva di un anno e sei mesi inflitta nel procedimento penale dinanzi alla Corte d'appello di Cluj, in quanto i fatti oggetto del procedimento avviato dinanzi al Rayonen sad Nessebar (Tribunale distrettuale di Nessebar) nel 2021 sono stati commessi durante il periodo di sospensione condizionale disposta dalla Corte d'appello di Cluj.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 4 Per le ragioni di seguito esposte, il giudice del rinvio ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia rilevante ai fini della corretta definizione del procedimento principale.
- 5 La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, stabilisce il principio che occorre precisare le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri. I principi sanciti nella suddetta decisione quadro sono stati recepiti nell'ordinamento bulgaro con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'NK. Ai sensi di tale disposizione, una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea e passata in giudicato per fatti che costituiscono un reato ai sensi del codice penale bulgaro sarà presa in considerazione in un procedimento penale a carico della stessa persona nella Repubblica di Bulgaria.
- 6 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro, ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state

ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale. L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro stabilisce che il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

- 7 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro in varie sentenze. Con sentenza del 15 aprile 2021, nella causa C-221/19, ha stabilito che l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letto alla luce del considerando 14 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che consente l'emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più condanne pronunciate in precedenza a carico dell'interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nel primo Stato membro, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, relativamente a queste ultime condanne, i requisiti e i limiti derivanti dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dall'articolo 17, paragrafo 2, e dall'articolo 19, paragrafo 2, della summenzionata decisione quadro [2008/909, come modificata].
- 8 Con sentenza del 5 luglio 2018, nella causa C-390/16, la Corte di giustizia ha stabilito che la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell'articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta a un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.
- 9 Ai sensi del punto 3 del dispositivo della sentenza del 21 settembre 2017, nella causa C-171/16, l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all'imposizione, ai fini dell'esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata

da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.

- 10 Dalla decisione quadro citata e dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che interpretano le sue disposizioni si può concludere che, innanzi tutto, la condanna in un altro Stato membro deve essere presa in considerazione dallo Stato membro in cui è stato avviato il nuovo procedimento penale, senza che sia necessario un procedimento per l'avvio dell'esecuzione. Questo è esattamente il caso del procedimento principale, poiché la condanna in Romania è precedente a quella pronunciata in Bulgaria. Dalla decisione di condanna – regolarmente richiesta (tramite strumenti giuridici di assistenza giudiziaria) – emessa dal Tribunale di Tur[d]a il 3 aprile 2019 nel procedimento del 2018 e confermata infine dalla decisione della Corte d'appello di Cluj passata in giudicato il 24 giugno 2019, si evince che, per un reato di cui all'articolo 336, paragrafo 1, del codice penale vigente in Romania, al condannato è stata inflitta una pena detentiva di un anno e sei mesi, la cui esecuzione è stata sospesa con una sospensione condizionale di due anni (fino al 24 giugno 2021). Sulla base delle informazioni raccolte tramite assistenza giudiziaria durante le indagini, è stato stabilito che il reato di cui all'articolo 336, paragrafo 1, del vigente codice penale rumeno, era simile al reato descritto nell'articolo 343b, paragrafo 1, dell'NK della Repubblica di Bulgaria, ossia la guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza. Il 1° settembre 2020 il beneficiario della sospensione condizionale ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 343b, paragrafo 1, dell'NK della Repubblica di Bulgaria, durante il periodo di detta sospensione condizionale della pena. Pertanto, con il provvedimento avente ad oggetto la ratifica di patteggiamento [tra il reo e la Procura], divenuto definitivo il 9 marzo 2021, gli è stata inflitta una pena detentiva di tre mesi, da scontare inizialmente in regime ordinario, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, punto 3, del ZINZS. Per tali casi, l'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK prevede che il condannato debba scontare anche la pena detentiva sospesa se durante il periodo di sospensione condizionale commette un altro reato doloso perseguibile d'ufficio per il quale è condannato a una pena detentiva, anche se la condanna è successiva al termine di tale periodo.
- 11 Si deve concludere che, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK, sono soddisfatte tutte le condizioni per l'esecuzione della pena detentiva di un anno e sei mesi inflitta dalla Corte d'appello di Cluj: il condannato ha commesso un altro reato doloso (ai sensi dell'articolo 343b, paragrafo 1, dell'NK della Repubblica di Bulgaria, il 1° settembre 2020) perseguibile d'ufficio, prima del termine del periodo di sospensione condizionale (prima del 24 giugno 2021), e pertanto gli è stata inflitta una pena detentiva (di tre mesi). D'altra parte, la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio prevede che il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

- 12 Ne consegue che, da un lato, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'NK, il giudice del rinvio deve tenere conto degli effetti ed eseguire la precedente decisione di condanna emessa dal giudice rumeno. D'altra parte, l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro prevede che non vi sia alcun riesame di una decisione sull'esecuzione di una pena. Poiché nel caso di specie non si tratta di un tipico riesame, bensì di un obbligo giuridico di esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK (vale a dire che il giudice è vincolato alle condizioni previste dall'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK e non riesamina a propria discrezione una precedente decisione di condanna con sospensione condizionale concessa per un certo periodo di tempo), e poiché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è finora occupata di casi aventi ad oggetto il rapporto tra l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro con l'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK (o con disposizioni simili in altri ordinamenti giuridici), si rende necessaria l'interpretazione delle disposizioni citate. Questo perché, ai sensi della decisione quadro, un riesame delle norme sull'esecuzione della pena è inammissibile e la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in tal senso. Tuttavia, tali sentenze si riferiscono a casi diversi dal caso di specie (ad esempio, ai fatti della causa C-171/16, relativamente ai quali il 21 settembre 2017 è stata emessa la sentenza che vieta, in sede di fissazione di una pena detentiva cumulativa, la modifica delle modalità di esecuzione della pena inflitta in un altro Stato membro). Il giudice del rinvio ritiene che il caso di cui al procedimento principale abbia una natura diversa, in quanto le modalità di esecuzione della pena non sono modificate a discrezione del giudice bulgaro, ma sono la conseguenza di una norma imperativa vigente in Bulgaria, ossia l'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK. Tale norma non consente al giudice di prendere una decisione autonoma, bensì – se tutte le condizioni sono soddisfatte (come nel caso di specie) – lo obbliga a eseguire la pena che è stata sospesa per il relativo periodo di sospensione condizionale.
- 13 Nella giurisprudenza dei giudici bulgari, la questione è stata affrontata marginalmente. Nella sentenza del 2 gennaio 2019 in un procedimento penale del 2018, la Terza Sezione penale [del VKS] ha affermato che il mancato riconoscimento di una decisione di condanna da parte di un giudice straniero costituisce un ostacolo limitatamente alla possibilità di eseguirla in Bulgaria. D'altra parte, esso non costituirebbe un ostacolo ai fini della considerazione dei suoi effetti secondari, che, in base alla legge e alla giurisprudenza, sarebbero i seguenti, inter alia: la qualificazione dei fatti nel nuovo procedimento penale, l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 23 a 25 dell'NK; l'alternativa tra la sospensione condizionale o **l'esecuzione di una pena ai sensi dell'articolo 68 dell'NK**, la valutazione della sussistenza di circostanze aggravanti la responsabilità penale, la ritenuta sussistenza di un rischio di fuga e/o di recidiva. Nella sentenza del 26 febbraio 2021, in un procedimento penale del 2020, la Seconda Sezione penale del VKS ha stabilito che la disposizione dell'articolo 8, paragrafo 2, [dell'NK] allinea il diritto bulgaro alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio e si applica alla considerazione delle decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona ma per fatti diversi (articolo 3, paragrafo 1), ad esempio in riferimento

all'applicazione degli articoli 23 e 25 dell'NK. Tuttavia, i rinvii contenuti in tali sentenze erano a titolo esemplificativo, in quanto l'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'NK non era oggetto di esame da parte dei rispettivi organi giurisdizionali.

DOCUMENTO DI LAVORO